MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 3

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofilamenti di fibra artificiale o sintetica quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri nello stesso stabilimento di produzione ed alla presenza di un funzionario del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Sono altresi' esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofilamenti di fibre artificiali o sintetiche importati dall'estero gia' tagliati in spezzoni d' lunghezza non superiore a 60 centimetri nonche' i manufatti fabbricati con detti spezzoni.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 13 dicembre 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it